

Favorì il racket, non può lavorare sulle auto della polizia

Chi è stato condannato per non avere denunciato il racket del pizzo, dunque per avere favorito i propri estortori, non può lavorare per la polizia e per il ministero dell'interno: non ha i requisiti morali, è «inaffidabile e incompatibile» con un lavoro delicato come quello di adattare le automobili civili ai colori di istituto delle forze dell'ordine, montando tutti i dispositivi necessari, dalle sirene alle serigrafie «ufficiali». E poco importa se la condanna risale a epoca remota (15 anni fa) e se la pena sia stata di soli 4 mesi. Il Cga conferma, con una sentenza durissima, le decisioni adottate dalla prefettura nei confronti del titolare di una concessionaria di automobili, escluso da un appalto (che aveva vinto) proprio perché nel suo passato era stata individuata quella macchia, considerata non da poco. La decisione è del collegio presieduto da Rosanna De Nictolis, relatore Nino Caleca.

I fatti. L'imprenditore - di cui non sono state rese note le generalità - avrebbe dovuto curare la riparazione, la sostituzione e il montaggio degli equipaggiamenti nelle auto delle forze dell'ordine. Vinta la gara, nel 2017, era necessaria una licenza di pubblica sicurezza, negata dalla prefettura - su indicazione della questura - proprio perché il titolare della ditta non sarebbe stato affidabile, in quanto non aveva denunciato le richieste di pizzo. La società avrebbe dovuto installare sul tetto delle vetture le barre e le sirene bitonali con tanto di centralina e apporre le serigrafie identificative nelle volanti utilizzate dalla polizia e dai carabinieri. La licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza fu negata a causa di quella condanna del 2007 a 4 mesi, con la pena sospesa, per favoreggiamento nei confronti degli estortori e poi sostituita da una multa di 4.500 euro. C'erano poi altri reati (successivi) di minore entità, come lo scarico di acque reflue industriali in seguito all'apertura di un nuovo punto vendita. L'imprenditore aveva risposto con una serie di ricorsi, pure contro il ministero dell'interno, in cui spiegava che la sua concessionaria continua a operare in favore di numerose pubbliche amministrazioni, tra le quali la stessa polizia, senza aver mai ricevuto la benché minima contestazione.

L'impugnazione era stata però respinta dal Tar e adesso anche dal Cga che, nella sentenza scritta dal giudice Caleca, ricostruisce minuziosamente tutta la complessa vicenda, mettendo però un punto fermo e cioè che «sono legittimi i provvedimenti con i quali il questore e il prefetto negano o revocano le autorizzazioni di polizia per avere soggiaciuto alla richiesta estorsiva e per non avere poi provveduto alla denuncia degli estortori mafiosi, collaborando alle indagini della magistratura e della polizia giudiziaria». In altre parole, sottolineano con durezza i giudici amministrativi, «il rifiuto di fornire le indicazioni per pervenire all'identificazione dei mafiosi colpevoli dell'estorsione è caratterizzato da intrinseca gravità, anche perché assume un

valore simbolico negativo particolarmente rilevante. Il fatto contestato è stato commesso nel 2007, già a quella data altri imprenditori che avevano deciso di comportarsi diversamente e collaborare con le forze dell'ordine avevano pagato con la vita la loro scelta».

Per cui il comportamento dell'imprenditore, che aveva sempre negato le richieste del pizzo, «ostacolando così le indagini degli inquirenti - si legge nella sentenza - appare sintomatico di una condotta inaffidabile e incompatibile con l'attività oggetto della licenza, che abilita alla detenzione e alla vendita di materiale destinato alle forze armate». Ma c'è di più: per i magistrati del Cga, nemmeno il lungo tempo trascorso dalla condanna «sminuisce la gravità ed il conseguente il valore negativo del fatto accertato dal giudice penale».

Fabio Geraci